

**LINEE GUIDA  
STRUMENTI E MODELLI APPLICATIVI**



**ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FERRARA**



**FONDAZIONE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI FERRARA**

**DOCUMENTO DI STUDIO**

# **L'ANTIRICICLAGGIO PER IL COMMERCIALISTA**

Gianfranco Gadda

**Commissione di studio  
2022/2026**

Ascanelli Alessio  
Gadda Gianfranco  
Piva Sergio

**REFERENTE**

Alessio Ascanelli

**FEBBRAIO 2024**



**LINEE GUIDA**  
Antiriciclaggio e Privacy  
Organizzazione dello studio  
Business intelligence



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FERRARA



FONDAZIONE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI FERRARA

---

**A cura della Commissione di studio**

# **Antiriciclaggio e Privacy**

## **Organizzazione dello studio**

### **Business intelligence**

#### **Referente**

Alessio Ascanelli

#### **Componenti**

Alessio Ascanelli  
Gianfranco Gadda  
Sergio Piva



**LINEE GUIDA**

Antiriciclaggio e Privacy  
Organizzazione dello studio  
Business intelligence



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FERRARA



FONDAZIONE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI FERRARA

**Sommario**

# L'Antiriciclaggio per il commercialista

<u>Premessa</u>	<u>4</u>
<u>Glossario antiriciclaggio</u>	<u>8</u>
<u>Regola Tecnica n. 2</u>	<u>21</u>
<u>Regola Tecnica n. 1</u>	<u>40</u>
<u>Regola Tecnica n. 3</u>	<u>58</u>
<u>Altri obblighi</u>	<u>64</u>
<u>Sanzioni</u>	<u>70</u>
<u>Titolare Effettivo</u>	<u>75</u>



# PREMESSA

Nota metodologica

Inquadramento normativo

Documenti CNDCEC



Il lavoro che viene di seguito presentato si prefigge l'obiettivo di rappresentare una guida, il più semplificata e schematica possibile, al (quanto più) corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio imposti alla categoria dalle direttive comunitarie nella loro trasposizione nella legislazione nazionale, andando a sintetizzare il dettato normativo, nella sua oramai ventennale evoluzione, con i documenti di interpretazione del C.N. nel tempo emanati e con le fondamentali, quanto obbligatorie in base alle ultime modifiche normative, Regole Tecniche approvate dal C.N. stesso *“vincolanti per gli iscritti”* ed accompagnate dalle Linee Guida *“con valenza meramente esemplificativa”* per *“l'adempimento degli obblighi in coerenza con le regole tecniche”*.

Si tratta nella sostanza di calare nella realtà quotidiana dei nostri studi, ove possibile, i suggerimenti operativi forniti dai citati documenti per essere in regola con gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale come integrata dalle regole tecniche (che assumono così valenza normativa): come d'altronde esplicitato nella premessa relativa alla pubblicazione delle successive linee guida, le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni delle Autorità competenti; nel caso di future interpretazioni ufficiali, gli stessi documenti verranno adeguati a tali nuovi orientamenti.



## Norme succedute nel tempo

- D. Lgs. 56 del 2004 (applicazione seconda direttiva antiriciclaggio)
- D.M. 141 del 2006
- **D.Lgs. 231 del 29/12/2007** (applicazione terza direttiva antiriciclaggio) – tuttora vigente, come integrato e modificato dai successivi decreti che hanno recepito le successive direttive comunitarie in materia
  - D. Lgs. 151 del 2009
  - D. Lgs. 90 del 2017 (applicazione quarta direttiva antiriciclaggio)
  - D. Lgs. 125 del 2019 (applicazione quinta direttiva antiriciclaggio)

È in arrivo la sesta direttiva



## DOCUMENTI INTERPRETATIVI CNDCEC

- Documento interpretativo congiunto CNDC – CNR del 2006
- Circolare IR 8\_2008
- Circolare IR 16\_2010
- Circolare IR 35\_2013
- Circolare IR 36\_2013
- Manuale procedure studi 17/12/2015
- Documento Ottobre 2016
- **Regole tecniche 23/1/2019**
- **Linee guida 23/5/2019**

*(in grassetto i testi di legge ed i documenti utilizzati per la redazione del presente documento)*



# Glossario

# Antiriciclaggio





## FINALITA' DELLA NORMA

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art.2 c. 1)

## DEFINIZIONE RICICLAGGIO (art. 2 c.4)

Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.



---

## DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art. 2 c.6)

Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.



---

## DEFINIZIONI DA ART. 2 c. 1 D.Lgs 231/2007

**CLIENTE:** il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico (lett. f)

**DATI IDENTIFICATIVI:** il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale (lett. n)

**ESECUTORE:** il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (lett. p)

**OPERAZIONE:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale (lett. t)

**OPERAZIONI COLLEGATE:** operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale (lett. u)



**OPERAZIONE FRAZIONATA:** un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale (lett. v)

**OPERAZIONE OCCASIONALE:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente (lett. z)

**ORGANISMO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE:** l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione (lett. aa) → **C.N.**



---

**PERSONALE:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (lett. cc)

**PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (lett. dd) → sono poi elencate analiticamente le cariche

**PRESTAZIONE PROFESSIONALE:** una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata (lett. gg)

**RAPPORTO CONTINUATIVO:** un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione (lett. ll)

**TITOLARE EFFETTIVO:** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (lett. pp)



---

## SOGGETTI OBBLIGATI – ART. 3

### c. 4 Definizione di professionisti

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:



- 
- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.



---

## ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE – ART.11

Fermo quanta previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.





Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.



Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:

- a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
- b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
- c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.



## **STRUTTURA DELLA NORMA – D.Lgs. 231/2007**

Titolo primo: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (artt. 1-16)

Titolo secondo: OBBLIGHI (artt. 17-48)

Titolo terzo: MISURE ULTERIORI (artt. 49-51)

Titolo quarto: PRESTAZIONI SERVIZI DI GIOCHI (artt. 52-54)

Titolo quinto: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI (artt. 55-69)



La fonte normativa può anche essere diversamente riclassificata, in modo da sovrapporre il dettato legislativo con gli strumenti interpretativi del CNDCEC, soprattutto per ciò che concerne l'emanazione delle regole tecniche e delle linee guida emesse nel corso dell'anno 2019 in ossequio alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 90/2017; si può conseguentemente avere una stratificazione della norma **per quanto strettamente attinente la nostra professione** così strutturata:

Definizioni (art. 1)

**Valutazione del rischio (artt. 15-16) → REGOLA TECNICA 1**

**Adeguata verifica (artt. 17-30) → REGOLA TECNICA 2**

**Conservazione (artt. 31-34) → REGOLA TECNICA 3**

Obbligo segnalazione (artt. 35-41)

Obbligo astensione (art. 42)

Obblighi di comunicazione (artt. 43-47)

Sistemi segnalazione interni (art. 48)

Violazione uso del contante (art. 49)

Sanzioni (artt. 55-63, poi 67-68)

*(in grassetto argomenti oggetto delle regole tecniche)*



# REGOLA TECNICA N. 2

## ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- ARTT. 17 – 30 D.LGS. 231/2007
- DOCUMENTO CNDCEC GENNAIO 2019
- LINEE GUIDA CNDCEC MAGGIO 2019

La *ratio* sottesa all'analisi da effettuare è quella della valutazione del rischio (*risk based approach*), connessa sia all'operazione in sé (**rischio inerente**), che alla specificità del cliente in relazione all'operazione effettuata (**rischio specifico**) al fine di determinare, per ciascun cliente e per ciascuna operazione posta in essere con quel cliente, il grado di rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo (**rischio effettivo**).

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

La tabella sopra riportata sta alla base di tutte le valutazioni richieste dalla normativa e dai documenti di prassi per adeguarsi alla normativa ed adempiere ai relativi obblighi: come si potrà vedere, infatti, la scala di valori e la scala cromatica vengono ripresi in ogni passaggio interpretativo dato dal C.N.



## RISCHIO INERENTE

E' definito come il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti.

La regola tecnica, nella forma pubblicata dal C.N., dettaglia processo logico di attribuzione, IN ASTRATTO, di un grado di rischio connaturato alle singole categorie di prestazioni svolte, percorso questo propedeutico all'elaborazione stessa delle regole tecniche; si evidenziano pertanto:

**prestazioni escluse dal rischio per legge** → art. 17 c.7 : mera redazione e trasmissione ovvero sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 2 L. 12/79)

**prestazioni a rischio non significativo** → operazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa. Ciò pare coerente con le finalità della norma, dovendo l'adeguata verifica riguardare situazioni in cui il professionista sia messo nelle condizioni di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente.



---

Viene anche data un'elencazione delle operazioni riconducibili ad un rischio inerente "non significativo" (tab. 1 punto 2.1.1. del documento del gennaio 2019), con evidenziate anche le **regole di condotta** da tenere per adempiere agli obblighi di adeguata verifica; resta comunque specificato che *"la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007)"*

Per concludere la trattazione di questo aspetto, vengono poi evidenziate, in forma tabellare, le altre attività tipiche della professione con riportato il grado di rischio astrattamente attribuibile alle stesse (tabella 2 di seguito integralmente riportata)





PRESTAZIONI PROFESSIONALI		RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

N.B.: in caso di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, si ritiene opportuno allineare il complesso delle prestazioni al grado di rischio più alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali → caso dei forfait complessivi (è spiegato nelle linee guida)

Le tabelle 1 e 2 sono sufficientemente esaustive dell'attività svolta dal commercialista; nel caso ci si trovi di fronte ad una prestazione non espressamente prevista, occorre procedere in via analogica

## **RISCHIO SPECIFICO**

Va valutato con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/07) mediante l'attribuzione dei punteggi di significatività sia al cliente, sia alla prestazione concretamente effettuata mediando i relativi risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico nell'intervallo determinato; vanno di conseguenza esaminati 4 aspetti connessi al cliente e 6 aspetti connessi all'operazione, come da sottostanti tabelle:

<b>A. Aspetti connessi al cliente</b>	<b>Livello di rischio specifico (da 1 a 4)</b>
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

<b>B. Aspetti connessi alla prestazione professionale</b>	<b>Livello di rischio specifico (da 1 a 4)</b>
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

---

Con riguardo alle prestazioni professionali l'adeguata verifica deve essere effettuata:

- per le prestazioni professionali continuative, che hanno “una certa durata”, come indicato all’art. 1, co. 2, lett. gg), si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l’instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l’obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

Nel documento relativo alle linee guida, al paragrafo 2.2, è sviluppato un sistema di criteri, definiti “oggettivi”, per facilitare la determinazione delle valutazioni obbligatorie e procedere con l’adozione delle relative misure, esplicative sia degli aspetti connessi al cliente che degli aspetti connessi alla prestazione; viene altresì raccomandato, nella valutazione complessiva del rischio specifico, riferirsi a fonti delle Autorità del settore, quali:

- Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali
- D.M. 16.4.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)
- Modelli e schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF
- Rapporti annuali UIF
- Comunicazioni ufficiali UIF

Il rischio specifico viene ottenuto calcolando la media aritmetica semplice dei 10 punteggi assegnati; il valore, così ponderato, rende un risultato che va a determinare il rischio specifico complessivo, la cui significatività è illustrata dalla seguente tabella

Valori ponderati	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

## Rischio effettivo

È la combinazione dei valori sopra determinati mediante l'utilizzo di una matrice che li prende in considerazione entrambi, applicando una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo

Rischio Inerente	Molto Significat. 4	1,90	2,60	3,30	4
	30% Abbastanza Significat. 3	1,60	2,30	3	3,70
	Coeff. Pond. Poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	Non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		Non sign. 1	Poco sign. 2	Abbast. Sign. 3	Molto Sign. 4
		<b>Rischio Specif.</b> Coeff. Pond. 70%			



---

Al fine di calcolare puntualmente, sugli assunti valutativi del professionista, il grado di rischio effettivo in capo ai singoli clienti, può essere utilizzato un documento elaborato dal C.N. e inviato a tutti gli iscritti quale allegato all'informativa 35 del 2021, che permette, previa compilazione guidata dei campi editabili, la determinazione di rischio inerente/specifico/effettivo (con lo sviluppo dei relativi conteggi) proponendo in conclusione la modalità di adeguata verifica da porre in essere; tale documento integra e nella sostanza sostituisce **l'allegato AV.1** alle linee guida del maggio 2019 → documento da conservare nel fascicolo del cliente

L'esito della combinazione dei valori rappresentato nelle precedente matrice vincola di fatto il professionista all'esecuzione di differenti obblighi di adeguata verifica; mantenendo la scala cromatica crescente con riguardo all'intensità, la relativa attività andrà intrapresa secondo la seguente tabella

<b>Grado di rischio effettivo calcolato</b>	<b>Misure di adeguata verifica</b>
Non significativo	Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

Il passaggio successivo, una volta qualificato il grado di rischio e la tipologia di adeguata verifica da adottare, riguarda le effettive azioni da compiere per adempiere compiutamente tale obbligo.





---

## ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

**OBBLIGATO:** Il professionista (è obbligo proprio, eventualmente delegabile a dipendenti/collaboratori, ma sempre da questo sorvegliato; eventualmente attribuibile in capo a professionista all'uopo designato in caso di studio associato/STP)

Si realizza ove il grado di rischio risulti “abbastanza significativo” e si snoda nelle seguenti fasi:

- Identificazione del cliente/esecutore/legale rappresentante in merito alla prestazione
- Identificazione del titolare effettivo (sezione *ad hoc* di questa relazione)
- Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto/prestazione professionale
- Controllo costante del rapporto lungo tutta la durata del medesimo

Ai fini espositivi del contenuto di questi adempimenti, le linee guida sono sufficientemente esaustive dell'attività; preme unicamente sottolineare che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente si attuano attraverso il riscontro di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente, oppure sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta contestualmente al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale L'obbligo di identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente e deve essere svolto alla presenza del medesimo, ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti e collaboratori. Il cliente, inoltre, dovrà fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie e aggiornate per consentire, fra l'altro, l'identificazione del titolare effettivo.



---

La riprova dell'attività così effettuata è data dalla compilazione degli allegati **AV.3 (istruttoria cliente, compilato e sottoscritto dal professionista)** ed **AV.4 (dichiarazione del cliente, compilato e sottoscritto dal medesimo)** alle linee guida; la corretta compilazione dell'allegato AV.3, inoltre, integra le richieste circa scopo/natura dell'attività professionale prestata e completa di fatto l'obbligo di adeguata verifica



---

## ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Come detto, trova applicazione nelle ipotesi di rischio effettivo “poco significativo” e nei casi di rischio effettivo “non significativo”, con riferimento a prestazioni professionali differenti da quelle indicate nella Tabella n.1, per le quali il soggetto obbligato può limitarsi ad applicare soltanto le regole di condotta ivi previste: nulla si modifica sul piano documentale e di raccolta informazioni all’atto dell’instaurazione del rapporto professionale, consistendo in:

- identificazione del cliente, dell’esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

La norma (art. 23 c. 2) individua alcuni indici di basso rischio, riconducibili a

- Tipologia clientela
- Tipologie prodotti/servizi
- Aree geografiche

La valutazione da parte dell’obbligato può, in questo caso, non essere formalizzata come nel caso di adeguata verifica ordinaria (regola tecnica 2.4)



---

## ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Anche in questo caso, la norma di legge individua una serie di fattori che possono fungere da segnale di un rischio più elevato, legato, come nel caso della verifica semplificata, a:

- Tipologia clientela
- Tipologie prodotti/servizi
- Aree geografiche

ma ovviamente con informazioni di segno eguale e contrario a quelle utilizzate per la verifica semplificata

Viene inoltre introdotta la figura della PPE, per la quale sussiste l'obbligo della verifica rafforzata (regola tecnica 2.6)

Modalità esecuzione degli obblighi

- ✓ acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- ✓ approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- ✓ acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- ✓ verificare l'origine del patrimonio e la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- ✓ intensificare la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.



---

## Ulteriori misure da adottare in presenza di PPE

- a) ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti (misura non attinente al professionista che riceve l'incarico direttamente dal cliente);
- b) applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione. Operativamente, dunque, si rende necessario effettuare un'analisi del patrimonio e del reddito della PPE;
- c) assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

## Suggerimenti per verifica rafforzata (misure da adottare anche in tempi diversi)

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al Decreto, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione;
- maggiore frequenza del controllo costante (almeno ogni 6/12 mesi).



---

Comune a tutte le forme di verifica della clientela è il **CONTROLLO COSTANTE DEL RAPPORTO**: va svolto in funzione del corretto svolgimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela

Trova applicazione solo con riferimento ai soli casi di prestazioni professionali continuative e si esplica verificando e aggiornando i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche con riferimento – se necessario in funzione del rischio – alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sempre però in base alle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività professionale. Operativamente, il soggetto obbligato verifica:

- la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
- che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
- che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo, nonché l'attività lavorativa del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;
- in funzione del rischio, la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi o nelle PPE e, se del caso, acquisisce una nuova dichiarazione del cliente;
- che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisisce quelli modificati.

Il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le operazioni effettuate durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che si ha del proprio cliente e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Sulla base dell'esito dell'adeguata verifica, può essere predeterminata la periodicità di controllo di ogni singola posizione, secondo la seguente tabella proposta

<b>Grado di rischio</b>	<b>Adeguata verifica</b>	<b>Periodicità</b>
Non significativo	Semplificata	Almeno 36 mesi
Poco significativo	Semplificata	Almeno 36 mesi
Abbastanza sign.	Ordinaria	Almeno 24 mesi
Molto significativo	Rafforzata	Almeno 6/12 mesi

incentrando l'attività di controllo costante sugli elementi che, in origine, hanno determinato le misure di adeguata verifica da adottare; tale attività va comprovata e conservata nel fascicolo del cliente, potendosi all'uopo utilizzare **l'allegato AV.7** delle Linee Guida.



# REGOLA TECNICA N. 1

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- ARTT. 15– 16 D.LGS. 231/2007
- DOCUMENTO CNDCEC GENNAIO 2019
- LINEE GUIDA CNDCEC MAGGIO 2019



I professionisti obbligati effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

A tal fine i professionisti valutano **il rischio inerente all'attività**, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché **l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità)**, al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

**CHI E' OBBLIGATO: il professionista stesso, è adempimento comunque non delegabile**

La matrice dei valori alla base del procedimento valutativo rimane quella classica

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4



---

## METODOLOGIA DI AUTOVALUTAZIONE

### Identificazione rischio inerente

Raccolta delle informazioni e identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività svolta. Al fine di identificare tale rischio, il soggetto obbligato deve prendere in considerazione anche le risultanze, in termini di individuazione del livello di rischio, delle procedure di adeguata verifica effettuate nei confronti di ciascun cliente.

### Analisi delle vulnerabilità

Valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dal soggetto obbligato rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità nei presidi.

### Determinazione del rischio residuo

Valutazione del rischio a cui il soggetto obbligato rimane esposto, tenuto conto dell'esame e analisi delle vulnerabilità, con conseguente individuazione delle iniziative correttive da intraprendere ai fini della sua mitigazione.



---

Attraverso tale metodologia, dopo aver effettuato l'identificazione del rischio inerente e l'analisi delle vulnerabilità, si evidenzia il rischio residuo, che prevede l'adozione di misure organizzative per la sua gestione e mitigazione.

L'attività si va a sostanziare nella valutazione di singoli valori di rischio, così di seguito individuati:

### RISCHIO INERENTE

1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
4. servizi offerti

La valutazione discende pertanto da una mappatura della clientela finalizzata alla determinazione dei rischi cui lo studio risulta esposto nell'attività che svolge ed ottenuta anche a seguito dell'adeguata verifica dei clienti.

Viene proposta la seguente classificazione che discende dai livelli di rischio effettivo determinati in sede di adeguata verifica dei clienti, valevole per i primi due fattori da considerare:

<b>Livello complessivo di rischio effettivo rilevato in sede di adeguata verifica dei clienti</b>	<b>Livello di rischio inerente</b>
Un numero molto esiguo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%)	1 - Non significativo
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10 e il 25%)	2 - Poco significativo
Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 25% e il 40%)	3- Abbastanza significativo
Percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio	4 - Molto significativo



Per quanto riguarda invece i canali distributivi, va considerato che qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista. La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.

Infine, per ciò che concerne i servizi professionali, occorre rifarsi all'analisi sulla significatività di rischio inerente delle prestazioni svolte effettuata in sede di adeguata verifica, ottenendo al seguente matrice:

<b>Rischio inerente complessivo da adeguata verifica</b>	<b>Livello di rischio inerente</b>
una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80%	<b>1 - Non significativo</b>
una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60%	<b>2 - Poco significativo</b>
una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60%	<b>3 - Abbastanza significativo</b>
una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%	<b>4 - Molto significativo</b>

Appare pertanto chiaro come buona parte dei dati necessari ai fini della presente analisi derivi dall'attività di mappatura della clientela e della relativa adeguata verifica.

Il valore del rischio inerente, ai fini della valutazione, si ottiene **con la media aritmetica** dei 4 fattori di rischio sopra riportati



## **ANALISI DELLA VULNERABILITA'**

Consiste nell'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi adottati dal soggetto obbligato rispetto al rischio inerente ed è condotta al fine di individuare eventuali vulnerabilità, vale a dire le carenze la cui presenza permette che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/FDT non rilevati. Tanto più efficaci sono i presidi, tanto minori sono le vulnerabilità.

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- 1) formazione;
- 2) organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- 3) organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- 4) organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

La matrice di valori da utilizzare per l'analisi della vulnerabilità è la seguente

<b>Rilevanza</b>	<b>Valore numerico</b>
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4

Come si declina l'analisi in relazione ai singoli punti da tenere in considerazione? Vengono anche in questo caso in aiuto le linee guida, che in relazione ai rischi connessi individua le aree di intervento cui parametrare l'assetto organizzativo dello studio:

<b>Area</b>	<b>Articolazione assetto organizzativo</b>
Formazione	Piano di formazione previsto ed attuato
Organizzazione	Organigramma e sistema di deleghe
	Procedure relative all'adeguata verifica della clientela
	Procedure relative alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
	Procedure relative alla segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante





La misurazione del livello di vulnerabilità si ottiene attribuendo ad ogni elemento relativo ai fattori che la influenzano *ut supra* individuati, l'indice di rischiosità previsto nella scala graduata della significatività; si possono così di seguito individuare alcuni dei criteri di autovalutazione nella determinazione della vulnerabilità dell'organizzazione/studio in materia:

#### FORMAZIONE

Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti).

La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali.

Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.

#### PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA

Va valutata l'idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (ad es. esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del TE).

#### PROCEDURE DI CONSERVAZIONE DATI E DOCUMENTI

Va valutata l'idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole



tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).

### S.O.S. E VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE

Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (ad es. esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate da UIF).

La media aritmetica semplice degli indici di rischio attribuiti ai singoli fattori determina il valore puntuale del livello di vulnerabilità.

### DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Alla determinazione del rischio residuo si perviene effettuando i seguenti passaggi:

- 1) Individuazione del rischio inerente A;
- 2) Individuazione del livello di vulnerabilità B;
- 3) Inserimento dei valori A e B nella matrice di calcolo del rischio residuo.

La matrice in oggetto prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo; graficamente:

RISCHIO INERENTE	Molto Sign.vo	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>4</b>
	Abb.za Sign.vo	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>3</b>	<b>3,6</b>
POND.NE 40%	Poco Sign.vo	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>
	Non Sign.vo	<b>1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>
		Non Sign.va	Poco Sign.va	Abb.za Sign.va	Molto Sign.va
		VULNERA- BILITA'	COEFF. POND.NE	60%	

La ponderazione dei valori permette di determinare il rischio residuo secondo la seguente tabella, le cui risultanze vanno a determinare le azioni che si rendono necessarie per gestire/mitigare il rischio medesimo

---

<b>Valori ponderati</b>	<b>Livello di rischio residuo</b>
1 - 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

## AZIONI SUCCESSIVE

Ottenuto il valore di rischio residuo, lo stesso determina se il rischio va unicamente gestito (rischio residuo non o poco significativo) o occorre mitigarlo (rischio residuo abbastanza o molto significativo) secondo i seguenti principi generali:

---

<b>Area</b>	<b>Modalità di intervento</b>
Formazione	Piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio
Organizzazione	Individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere

Tali azioni sono direttamente correlate alla evidenza di particolari elementi che possono riguardare sia il rischio inerente che il livello di vulnerabilità da cui il livello di rischio residuo dipende.

Nel caso in cui si rendano necessarie azioni di miglioramento e adeguamento delle misure organizzative, potrà essere previsto dalla funzione antiriciclaggio un piano di azione per la mitigazione del rischio, che contenga:



- il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
- la descrizione specifica delle azioni mitigatrici rispetto alla riduzione della frequenza o dell'impatto del rischio;
- il nome del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
- il termine entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere.

E ciò per un principio di fondo secondo cui quanto più alto è il livello di rischio residuo, tanto maggiore deve essere l'implementazione di sistemi e procedure per la mitigazione del rischio nelle aree sopra individuate, nonché la frequenza delle attività di verifica della loro concreta applicazione.

La pianificazione e la tempistica delle azioni correttive sono adottate in relazione alle vulnerabilità riscontrate nell'organizzazione o alle carenze rilevate in ordine all'applicazione delle Regole Tecniche e delle procedure.

Preme infine soffermarsi sulle raccomandazioni relative alle strutture più complesse, dove operano più professionisti con un certo numero di collaboratori e dipendenti, aspetto questo che va ad impattare sul grado di complessità organizzativa della struttura, nonché il numero di sedi in cui la struttura opera; viene suggerito:



- per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

N.B.: per “professionisti” si intendono “iscritti all’albo”, siano essi individuali/studio associato/STP con P.IVA/C.F. autonomo, per “collaboratori” tirocinanti e titolari di contratti a progetto.

## FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Ambito operativo:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l’adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull’uso del contante



- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- e) gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

#### RESPONSABILE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

- a) ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- b) assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve possedere adeguate competenze in materia di gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato.

Sia il personale e i collaboratori designati alla funzione antiriciclaggio, sia il personale e i collaboratori non designati alla funzione, anche se inseriti in aree operative, riferiscono direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. Eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato.





---

Al fine di rilevare puntualmente, sugli assunti valutativi del professionista, il grado di rischio inerente e di vulnerabilità dello studio, può essere utilizzato un documento elaborato dal C.N. e inviato a tutti gli iscritti quale allegato all'informativa 35 del 2021, che permette, previa compilazione guidata dei campi editabili, la determinazione di rischio inerente/vulnerabilità/rischio residuo (con lo sviluppo dei relativi conteggi) proponendo in conclusione il livello di rischio residuo ottenuto; tale documento integra e nella sostanza sostituisce l'allegato AV.0 alle linee guida del maggio 2019 → documento da conservare a disposizione delle autorità o dell'organismo di autoregolamentazione

**PERIODICITA':** triennale, fatta salva la possibilità di aggiornarla prima all'insorgenza di nuovi rischi o quando venga ritenuto opportuno.



# REGOLA TECNICA

## N. 3

### CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

- ARTT. 31, 32 E 34 D.LGS. 231/2007
- DOCUMENTO CNDCEC GENNAIO 2019
- LINEE GUIDA CNDCEC MAGGIO 2019



La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

La conservazione può essere sia cartacea che informatica. Di conseguenza i professionisti possono avvalersi indistintamente di modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni cartacei ovvero informatici, purché i sistemi adottati consentano di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007.

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, occorrerà individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati ed alle informazioni ivi conservati.



L'obbligo di conservazione ha per oggetto:

- 1) la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;
- 2) l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.

La conservazione cartacea o informatica deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente: nel caso di prestazioni professionali:

- a) la data del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

nel caso di operazioni:

- a) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- b) i mezzi di pagamento utilizzati.

In questo caso, con riferimento alla lettera b), il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente.



Le linee guida descrivono puntualmente, in relazione alle prestazioni che prevedono modalità semplificate ai fini dell'adeguata verifica, il contenuto minimo per adempiere l'obbligo di conservazione; per queste e per tutte le altre operazioni, l'obbligo di conservazione, nel rispetto dell'obiettivo imposto *ex lege*, viene sublimato completamente nell'istituzione del **fascicolo del cliente**, che costituisce la modalità idonea di conservazione dei dati e dei documenti.

Va prima di tutto ricordato che il sistema di conservazione deve:

- prevenire la perdita dei dati e delle informazioni conservati;
- consentire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente;
- assicurare:
  - l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni ivi conservati;
  - la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
  - l'integrità dei dati e delle informazioni e la loro inalterabilità successivamente all'acquisizione;
  - la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni e il mantenimento della loro storicità.



Le linee guida propongono una tabella, allegata al presente elaborato, riguardante documenti, dati ed informazioni da inserire nel fascicolo, unitamente al fine del singolo inserimento per l'adempimento dell'obbligo in oggetto; da segnalare anche che, in allegato alle medesime linee guida (**All. AV. 2**), è riportata la check list per la formazione del fascicolo del cliente, egualmente allegata all'elaborato.

### MODALITA' TENUTA DEL FASCICOLO

Il fascicolo può essere tenuto sia in modalità tutta cartacea, che tutta elettronica che mista, il tutto però sempre subordinato a ricostruire puntualmente il criterio della cronologicità.

Un ultimo paragrafo di questa sezione va dedicato alla conservazione negli studi associati e nelle STP, al fine di illustrare le peculiarità che può assumere l'adempimento per tali organizzazioni: in questo caso la conservazione dei documenti (evidentemente coordinata con l'adeguata verifica) potrà, infatti, essere **centralizzata** in un **unico archivio** per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello studio associato/STP, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti.



Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una STP, a fini di semplificazione, potranno essere stabilite specifiche procedure al fine di consentire la conservazione dei dati del cliente in modo centralizzato anche nei casi in cui più professionisti, anche in tempi diversi, rendano nei confronti dello stesso cliente singole prestazioni professionali, eventualmente integrando di volta in volta, per singolo professionista e incarico, la relativa data di conferimento, nonché le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale, la valutazione del rischio e l'esecuzione del controllo costante.

I flussi operativi potranno essere organizzati demandando a determinati soggetti dello studio associato/STP (dipendenti, collaboratori) gli adempimenti inerenti alla acquisizione dei dati identificativi del cliente e al loro aggiornamento, restando a carico dei singoli professionisti di volta in volta interessati gli adempimenti derivanti dalla specificità dell'incarico o della prestazione.

Per gli incarichi conferiti a singoli soci/associati appartenenti allo stesso studio associato, ciascun professionista conserva in maniera separata dagli altri la documentazione relativa all'adeguata verifica effettuata, ferma la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio centralizzato gestito a livello di studio associato/STP.



# ALTRI OBBLIGHI

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (ARTT. 35-41)

OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 42)

SISTEMI DI SEGNALAZIONE INTERNI (ART. 48)

VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE (ART. 49)



---

## **OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (artt. 35-41)**

Per i professionisti, e nel caso in esame per i commercialisti, le norme alla base della presente sezione sono gli artt. 35, 37 e 39

**OBBLIGATI:** tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio

**QUANDO:** prima di compiere un'operazione, senza indugio

**PERCHE':** sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che i fondi provengano da attività criminosa a prescindere dalla loro entità

**A CHI:** all'UIF o a questo attraverso il C.N. (organismo di autoregolamentazione), che mantiene l'anonimato del segnalante → procedure telematiche

**COME:** il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.



---

**PROCEDIMENTO:** non si svolge l'operazione sino all'effettuazione della comunicazione

**CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE:** i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, eventualmente devono collaborare con UIF per le successive richieste di chiarimenti o integrazioni documentali

**DIVIETO COLLEGATO:** è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

---

## **OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 42)**

c. 1 Obbligo di astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutare una S.O.S.

CHI: qualsiasi soggetto obbligato

QUANDO: nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela

c.2 Astensione dall'instaurare un rapporto continuativo eseguire operazioni o prestazioni, recesso dal rapporto esistente

CHI: i soggetti obbligati

QUANDO: parte del rapporto sono fiduciarie, trust, società anonime o controllate da azioni al portatore con sede in paesi ad alto rischio; idem anche per le altre entità con sede negli stessi paesi per le quali non sia possibile identificare il T.E. o verificarne l'identità.

L'astensione va formalizzata e provata per iscritto (**All. AV.6** Linee Guida)



---

## **VIOLAZIONE USO DEL CONTANTE – ART. 49 c.1**

*E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane s.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (...SEGUE...)*

Nel caso venga riscontrata una violazione di questi limiti, la relativa segnalazione, secondo quanto previsto al successivo art. 51 c. 1 va effettuata al MEF per il tramite delle Ragionerie Territoriali dello Stato individuate nel D.M. 17/11/2011 per gli ambiti territoriali ivi individuati.

Il termine perentorio per la comunicazione della violazione è di **30 giorni** dal momento in cui il soggetto obbligato ne ha avuto notizia in relazione allo svolgimento della propria attività

Dal 2018 è attivo il servizio di segnalazioni telematiche.



### *Tabella limiti contante epoca Euro*

<b>LIMITE CONTANTE</b>	<b>INTERVALLO TEMPORALE</b>
Importi pari o superiori a 12.500 euro	Operazioni effettuate a tutto il 29 aprile 2008
Importi pari o superiori a 5.000 euro	Operazioni effettuate fra il 30 aprile 2008 e il 24 giugno 2008
Importi pari o superiori a 12.500 euro	Operazioni effettuate fra il 25 giugno 2008 e il 30 maggio 2010
Importi pari o superiori a 5.000 euro	Operazioni effettuate a decorrere dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011
Importi pari o superiori a 2.500 euro	Operazioni effettuate a decorrere dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011
Importi pari o superiori a 1.000 euro	Operazioni effettuate a decorrere dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015
Importi pari o superiori a 3.000 euro	Operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2016 al 30/6/2020
Importi pari o superiori a 2.000 euro	Operazioni effettuate a decorrere dall'1 luglio 2020 al 31/12/2022
Importi pari o superiori a 5.000 euro	Operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2023



# SANZIONI

- SANZIONI PENALI (ART. 55)
- SANZIONI AMMINISTRATIVE (ARTT. 56-58)
- SANZIONI RELATIVE USO CONTANTE (ART. 63)
- PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (ART. 65)
- MISURE ULTERIORI (ART. 66)
- CRITERI DI APPLICAZIONE SANZIONI (ART. 67)
- RIDUZIONE SANZIONI (ART. 68)
- FAVOR REI (ART. 69)



---

Il sistema sanzionatorio relativo all'antiriciclaggio prevede sanzioni di tipo:

PENALE → ART. 55

AMMINISTRATIVO → ARTT. 56-58

VIOLAZIONE USO CONTANTE → ART. 63

MISURE ULTERIORI → ART. 66

## SANZIONI PENALI

c.1 Falsificazione dati ed informazioni o utilizzo di dati ed informazioni falsi relativi a cliente, t.e., esecutore, scopo e natura rapporto, pena da 6 mesi a 3 anni, multa da € 10.000 ad € 30.000, → in capo al professionista (obbligato all'adeguata verifica)

c.2 Acquisizione e conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere relativi a cliente, t.e., esecutore, scopo e natura rapporto, pena da 6 mesi a 3 anni, multa da € 10.000 ad € 30.000 → in capo al professionista (obbligato alla conservazione)

c.3 Fornire dati falsi o informazioni non veritiere ai fini dell'adeguata verifica, pena da 6 mesi a 3 anni, multa da € 10.000 ad € 30.000 → cliente

c.4 Divieto di comunicazione all'interessato o a terzi dell'effettuazione di una S.O.S., pena da 6 mesi ad 1 anno, multa da € 5.000 a € 30.000 → professionista segnalante



---

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 56 Inosservanza obblighi adeguata verifica ed astensione  
→ sanzione € 2.000, c. 1

Art. 57 Inosservanza obblighi conservazione → sanzione € 2.000 c. 1

Art. 58 Inosservanza S.O.S. → sanzione € 3.000 c.1, salvo che il fatto non costituisca reato

### RELATIVE ALLA VIOLAZIONE USO DEL CONTANTE

c.1 Trasferimento fondi oltre soglia → da € 3.000 ad € 50.000

c.1-ter Riduzione minimo edittale → € 1.000 da 1/1/2022

c.5 Obbligo segnalazione, in capo al professionista/collegio sindacale ex art. 51 → da € 3.000 a € 15.000

### MISURE ULTERIORI

In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche il MEF informa nucleo della polizia valutaria (art. 9) e organismi di autoregolamentazione (art. 11) → si entra nell'ambito dell'illecito disciplinare

c.1 sospensione tra 2 mesi e 5 anni

c.2 per violazioni di cui agli artt. 56, 57 e 58 → pubblicazione per estratto del decreto che irroga sanzioni in apposita sezione sito web MEF e dell'autorità di vigilanza del settore.





---

## PROCEDIMENTO SANZIONATORIO → ART. 65

Viene individuato il MEF quale soggetto deputato all'irrogazione delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto

## CRITERI PER APPLICAZIONE DELLE SANZIONI → ART. 67

Illustra i criteri cui le autorità procedenti dovranno attenersi nel graduare l'entità della sanzione all'interno del range previsto per le varie tipologie di violazione. In omaggio al principio di proporzionalità, la norma prevede altresì che per le violazioni di minore gravità, la sanzione comminata dalle singole disposizioni, possa essere ridotta fino ad un terzo

Inoltre, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

L'art. 8 si occupa del caso di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

L'art. 8-bis tratta la reiterazione delle violazioni. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo

---

## RIDUZIONE DELLE SANZIONI → ART. 68

Si vuole favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall'irrogazione di sanzioni previste dal titolo V del novellato D.Lgs. n. 231/2007. La norma prevede la possibilità di una definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativo rispetto alla devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria, per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta all'amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto.

Il beneficio consiste nella riduzione di 1/3 della sanzione da pagare; tale agevolazione è però preclusa a chi ne ha già fruito nei cinque anni precedenti è volto ad evitare l'abuso o la strumentalizzazione dell'istituto.

## FAVOR REI → ART. 69

E' introdotto espressamente il principio d'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del *favor rei*, previsto per la prima volta in ambito di antiriciclaggio, sia a livello penale che amministrativo, in base al quale nessuno può essere sanzionato per fatti che non costituiscono più illeciti alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2017).



# TITOLARE EFFETTIVO

ARTT. 20-21 D.LGS 231/2007

DECRETO INTERMINISTERIALE 55 dell'11/3/2022

DECRETI ATTUATIVI CONSEGUENTI

INFORMATIVA C.N. 124 10/10/2023

ORDINANZA T.A.R. LAZIO N. 8083 7/12/2023



---

Un'ultima sezione va dedicata al Titolare Effettivo: la sua corretta individuazione rimane un obbligo correlato all'adeguata verifica della clientela, ed infatti le relative norme sono inserite in tale sezione; le possiamo così distinguere:

ART. 20 → Criteri per la determinazione della titolarità effettiva

ART. 21 → Registro dei titolari effettivi

## DETERMINAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

La norma (art. 20) prende in considerazione solamente i clienti diversi dalle persone fisiche, stabilendo che *titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*

La norma, poi, stabilisce i criteri di determinazione del titolare effettivo, criteri che si possono così di seguito riassumere:

### SOCIETA' DI CAPITALI

CRITERIO 1: POSSESSO % > 25%, riguarda sia il possesso diretto che quello indiretto attraverso catene partecipative

---

**CRITERIO 2 CONTROLLO:** fa riferimento al concetto di controllo espresso dall'art. 2359 C.C., per determinare la persona fisica che possieda uno dei requisiti per cui si manifesta controllo o collegamento secondo la norma richiamata → attenzione ai patti di sindacato, se esistenti.

**CRITERIO 3 RESIDUALE:** se il T.E. non risulta identificabile secondo gli altri metodi, va utilizzato questo indicando il legale rappresentante della società.

N.B.: I CRITERI NON SONO ALTERNATIVI, MA SONO PRESENTATI IN ORDINE DECRESCENTE DI IMPORTANZA, OCCORRE CIOE' PARTIRE DAL PRIMO, SE NON SONO SODDISFATTI I CRITERI IVI INDIVIDUATI PASSARE AL SECONDO E COSI' AL TERZO

### CASI PARTICOLARI

Società senza soci portanti una % rilevante → legale rappresentante

Società cooperativa → si applica il criterio residuale limitato al legale rappresentante e ai consiglieri con deleghe operative

Società di persone → oltre alla titolarità delle quote va verificata la % di partecipazione agli utili se differente

Persona fisica → se si sospetta che il T.E. sia diverso dall'imprenditore individuale, si rientra nell'applicazione dell'art. 42 relativo alle operazioni sospette



---

## PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Cumulativamente: fondatori, ove in vita, beneficiari se individuati o facilmente individuabili, titolari di poteri di rappresentanza.

### TRUST

Costituente, trustee, guardiano (se nominato), beneficiari/categoria di beneficiari se non ancora individuati all'atto di disposizione, chiunque in ultima istanza eserciti controllo sul trust (criterio cumulativo)

## REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

Previsto dall'art. 21, la sua efficacia risultava subordinata alla creazione di apposita sezione del Registro Imprese, poi normata dal D.M. 55 del 2022, la cui completa entrata in vigore era poi a sua volta subordinata all'emanazione di altri decreti attuativi; l'ultimo di tali decreti (attestante l'operatività del sistema) è stato pubblicato su G.U. il 9/10/2023, data da cui decorrevano i 60 gg. per l'effettiva prima comunicazione, scadente il giorno 8/12/2023, che essendo venerdì festivo slittava al successivo 11/12/2023.

In data 7/12/2023 interveniva poi provvedimento del T.A.R. del Lazio (n.8083) che in risposta ad un ricorso d'urgenza di Assofiduciarie ha disposto la sospensione dell'efficacia del DM 55 sino alla definizione nel merito del ricorso → prima udienza 27/3/2024

**OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE:** imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private (c. 1)

---

**PERSONA FISICA MATERIALMENTE OBBLIGATA:** legale rappresentante, è obbligo proprio del medesimo non delegabile: l'intermediario può intervenire unicamente nella fase di trasmissione della pratica al R.I., ma la stessa va inderogabilmente sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante.

**TERMINI:** prima comunicazione 60 gg. dalla pubblicazione dell'ultimo decreto attuativo, probabilmente verrà individuata una nuova data ad esito del procedimento amministrativo.

**TERMINI SUCCESSIVI:** entro 30 gg. da ogni modifica del T.E. (ad ex., cessione di quote, successione, donazione etc.); in caso non vi siano modifiche, va comunque confermato il T.E. entro un anno dalla prima comunicazione e così di anno in anno (probabilmente l'adempimento verrà accorpato al deposito del bilancio).

**SANZIONI:** applicazione dell'art. 2630 C.C., in caso di omessa o ritardata comunicazione con sanzione da € 103,00 ad € 1.032,00 in capo al legale rappresentante, con riduzione ad un terzo nel caso di regolarizzazione nei trenta giorni successivi al termine originario.

La *ratio* dell'istituzione di tale registro è quella di rendere pubblica la titolarità effettiva delle imprese e degli enti dotati di personalità giuridica, potendo i soggetti obbligati alla normativa accedere a tale banca dati al fine di adempiere compiutamente ai propri doveri di adeguata verifica



# ALLEGATI

- 1) Prestazioni a rischio non significativo
- 2) Allegato AV. 1 Linee Guida: Determinazione rischio effettivo e tipologia di adeguata verifica
- 3) Allegato AV. 3 Linee Guida: Istruttoria cliente
- 4) Allegato AV.4 Linee Guida: Dichiarazione del Cliente
- 5) Allegato AV.7 Linee Guida: Procedura di controllo costante
- 6) Allegato AV.0 Linee Guida: Autovalutazione del rischio
- 7) Tabella tratta dalle linee guida sulla formazione del fascicolo del cliente
- 8) Allegato AV. 2 Linee Guida: Check List
- 9) Allegato AV. 6 Linee Guida: Dichiarazione di astensione





**LINEE GUIDA  
STRUMENTI E MODELLI APPLICATIVI**



**ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FERRARA**



**FONDAZIONE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI FERRARA**

**DOCUMENTO DI STUDIO**

# **FINE PRESENTAZIONE**

## **L'ANTIRICICLAGGIO PER IL COMMERCIALISTA**

**Commissione di studio  
2022/2026**

Ascanelli Alessio  
Gadda Gianfranco  
Piva Sergio

**REFERENTE**

Alessio Ascanelli

**FEBBRAIO 2024**